

EDIZIONE STRAORDINARIA

ANNO XLVII



NUMERO 1

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

CAMPOBASSO 11 gennaio 2016

PARTE I

Si pubblica normalmente il 1 ed il 16 di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE – VIA GENOVA 11 - 86100 CAMPOBASSO TEL. 0874/4291



SOMMARIO

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA TERZA

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15 DEL 08-01-2016

**OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA NELLA REGIONE MOLISE – ANNO 2016 -
APPROVAZIONE.**

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA TERZA

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15 DEL 08-01-2016

OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA NELLA REGIONE MOLISE – ANNO 2016 - APPROVAZIONE**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE**

VISTO l'art.1, comma 164 della *Legge di Stabilità* per l'anno 2016, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTO l'art. 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO l'art. 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" come modificato dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148;

VISTO l'articolo 33, comma 21, della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO l'articolo 19 del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.183;

CONSIDERATO che l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della citata Legge n. 92 del 2012 prevede, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla medesima Legge 28 giugno 2012, n. 92 e di assicurare la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, per gli anni 2013- 2016, la concessione e la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate;

PRESO ATTO del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 pubblicato il 4 agosto 2014 che detta i criteri di accesso agli ammortizzatori sociali ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.L. 54/2013, convertito dalla Legge 85/2013;

DATO ATTO che la Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 29 dicembre 2015 ha approvato l'Accordo quadro territoriale, relativo alla concessione dei trattamenti in deroga per l'anno 2016 aventi validità temporale fino al 31 dicembre 2016, demandando alla Sottocommissione la predisposizione delle conseguenti Istruzioni Operative, anche all'esito di una specifica istruttoria tecnica con i referenti dell'INPS regionale;

DATO ATTO che la Sottocommissione nell'apposita riunione tecnica del 7 gennaio 2016 ha provveduto alla stesura del documento in predicato, d'intesa con i referenti dell'INPS e della competente struttura regionale;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione delle *"Istruzioni operative per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Molise – anno 2016"*;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1. di approvare** le istruzioni operative di cui all'Allegato "A" alla presente determinazione, attuative dell'Accordo quadro territoriale del 29 dicembre 2015, relative alle concessione dei trattamenti in deroga per l'anno 2016 aventi validità temporale fino al 31 dicembre 2016;
- 2. di demandare** al Dirigente Responsabile del Servizio per le Politiche per l'Occupazione tutti gli atti consequenziali;
- 3. di disporre** la pubblicazione della presente determinazione nel BURM e sul sito web istituzionale della Regione Molise.

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA

ALLEGATO "A"**ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI IN DEROGA
NELLA REGIONE MOLISE – ANNO 2016****1. PREMESSA**

Le presenti Istruzioni Operative disciplinano le modalità di accesso ai trattamenti in deroga nella Regione Molise per l'annualità 2016, secondo quanto contenuto nell'Accordo Quadro Territoriale sottoscritto fra la Regione Molise e le parti sociali in sede di Commissione Regionale Tripartita in data 29 dicembre 2015, a seguito della pubblicazione delle stesse sul BURM.

Al fine di regolare le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli AA.SS. in deroga, nonché di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al reddito del lavoratore, è stata sottoscritta la Convenzione tra *INPS/Direzione Regionale e Regione Molise/Assessorato al Lavoro* in data 7 agosto 2009.

2. DESTINATARI DEI TRATTAMENTI IN DEROGA

Gli interventi in deroga alla vigente normativa riguarderanno le tipologie di seguito specificate:

A. La concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata in favore dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 2082 e 2083 del codice civile, con unità produttive ubicate nella Regione Molise.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.

In nessun caso il trattamento di cui alla lettera A può essere concesso in caso di cessazione, in tutto od in parte, dell'attività di impresa.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga saranno concessi:

- a) in favore dei dipendenti delle imprese di cui agli artt. 2082 e 2083 del codice civile non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ovvero alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come modificata dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015;
- b) in favore dei dipendenti delle imprese di cui agli artt. 2082 e 2083 del codice civile soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come modificata dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, unicamente in caso di necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva. Tali imprese dovranno utilizzare prioritariamente gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa ordinaria.

B. La concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse attribuite in favore di: personale dipendente delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, degli studi professionali e degli Enti di Formazione professionale accreditati presso la Regione Molise, ubicati nel territorio regionale; ulteriori aziende le cui situazioni oggettive verranno valutate di volta in volta all'interno della Sottocommissione Regionale Tripartita.

La concessione della CIG in deroga può essere autorizzata dopo avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. Ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n. 40/2014 del 24.11.2014, per ferie residue e maturate si intendono quelle residue dell'anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni, sono da escludersi le ferie programmate che coincidono ad esempio con le chiusure aziendali.

La concessione della CIG in deroga è preceduta dall'apposita procedura di consultazione sindacale e dall'esame congiunto previsto dalla stessa, nell'ambito della quale e con la partecipazione del Tavolo di gestione della crisi, sarà valutato il piano di risanamento aziendale che deve essere finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre poi a verifiche intermedie trimestrali.

La procedura di consultazione sindacale deve concludersi con la sottoscrizione del verbale di esame congiunto (sia in caso di accordo che di mancato accordo) obbligatoriamente prima dell'inizio del periodo di cassa integrazione in deroga, pertanto le domande prive di verbale di esame congiunto o con verbale di esame congiunto sottoscritto successivamente alla data di inizio del periodo di CIG non verranno accolte.

La Regione Molise entro trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa, effettua l'istruttoria finalizzata alla concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, la Regione Molise comunica prontamente all'Inps, con le modalità definite dall'Istituto, gli accordi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le proprie sedi nel rispetto dei termini di cui al comma 7 art. 2 del D.L. n. 83473 del 01.08.2014. Ricevuta la comunicazione della compatibilità finanziaria da parte dell'INPS, la Regione, per il tramite del Sistema Informativo Percettori, trasmette la determinazione concessoria all'INPS. L'INPS, una volta verificata la coerenza della determinazione con l'onere stimato in riferimento all'accordo, eroga il trattamento concesso.

Le concessioni relative alla lettera A, sono subordinate alla sottoscrizione del **"Patto di Servizio Azienda"** alla compilazione del **"Questionario Azienda"** e alla presentazione di una relazione illustrativa sulle motivazioni della causale adottata.

La Regione Molise effettuerà la verifica dell'effettivo utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) mediante specifica richiesta telematica ai competenti uffici dell'INPS.

Ai lavoratori si applicano le riduzioni di trattamento di cui all'art. 19, comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007). La riduzione dei trattamenti sarà attuata nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):

- del 10% nel caso di prima proroga;
- del 30% nel caso di seconda proroga;
- del 40% nel caso di proroghe successive.

I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili, per le imprese di cui alle lettere a) e b), non possono superare il limite di tre mesi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, calcolati nell'arco di un anno solare, tenendo conto di tutti i trattamenti concessi dal 1 gennaio 2016.

Nel computo dei periodi di cui sopra si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.

C. La concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Mobilità sarà garantita ai lavoratori:

- disoccupati ai sensi del D.lgs. 181/2000, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1 della L. 223/91;
- che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro;
- provenienti da imprese di cui all'articolo 2082 e 2083 del codice civile;
- che, alla data di decorrenza del trattamento, abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, anche non continuativi.

La concessione dei trattamenti di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all' articolo 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse attribuite in favore di ulteriori lavoratori le cui situazioni oggettive verranno valutate di volta in volta all'interno della Sottocommissione Regionale Tripartita.

A decorrere dal 1 gennaio 2016 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui testo unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi

Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Sono esclusi dall'accesso alle prestazioni di Mobilità in deroga i lavoratori che beneficiano dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 223/91, dell'indennità di disoccupazione ordinaria o di ASPI/mini ASPI legata alla cessazione del rapporto di lavoro.

Non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell'indennità ASpl o MiniASpl, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso.

Ai lavoratori si applicano le riduzioni di trattamento di cui all'art. 19, comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007).

La riduzione dei trattamenti sarà attuata nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):

Pertanto, trascorsi dodici mesi anche non continuativi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, vengono applicate le riduzioni del trattamento nella misura:

- del 10% nel caso di prima proroga;
- del 30% nel caso di seconda proroga;
- del 40% nel caso di proroghe successive.

3. LIMITI DI SPESA E VERIFICA DEI FLUSSI FINANZIARI

I trattamenti in deroga sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse assegnate alla Regione Molise.

Si individua alla scadenza di ogni trimestre, a partire dal 31 marzo 2016, il termine di verifica dei flussi finanziari.

Le risorse assegnate alla Regione Molise sono destinate in via prioritaria agli interventi di Cig in deroga e, solo a seguito di verifica dei flussi finanziari, per i trattamenti di Mobilità in deroga a valere sulle eventuali risorse residue.

L'erogazione dei trattamenti da parte dell'INPS, avverrà successivamente all'effettivo trasferimento dei fondi alla Regione Molise.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIG E DI MOBILITA' IN DEROGA

Le imprese/datori di lavoro e i lavoratori di cui alle lettere A, B e C del paragrafo 2, possono presentare domanda di concessione dei relativi trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle presenti Istruzioni operative pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e ferma restando la previa effettuazione delle verifiche finanziarie di cui al paragrafo 3, **entro e non oltre il 31 dicembre 2016.**

5. INCOMPATIBILITA'

L'erogazione del trattamento di CIG e Mobilità in deroga è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con onere a carico di Ente diverso dall'INPS.

6. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA CIG IN DEROGA

6.1 Le procedure di attivazione

L'avvio delle procedure di concessione della CIG in deroga è a carico delle imprese/datori di lavoro aventi unità produttive nella Regione Molise e rientranti nelle fattispecie di cui ai *punti A) e B)* del *paragrafo 2*:

L'iter procedurale si espleta attraverso le seguenti fasi:

- L'impresa/datore di lavoro che intende richiedere l'intervento di integrazione salariale in deroga, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) o, in mancanza di queste, alle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
- La comunicazione di avvio della procedura dovrà contenere le seguenti informazioni obbligatorie, la cui omissione è causa di improcedibilità di esame congiunto:
 - a) causale di istanza di CIG in deroga comprendente: P.Iva o Codice Fiscale, matricola INPS, codice Ateco 2007, CCNL, settore di riferimento e numero totale di dipendenti;
 - b) periodo richiesto;
 - c) numero lavoratori interessati;
 - d) andamento occupazionale aziendale nei 90 giorni precedenti alla presentazione dell'istanza (instaurazioni/cessazioni/trasformazioni rapporti di lavoro);
 - e) autocertificazione dell'effettivo utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla normativa ordinaria per le sospensioni (CIGO e/o CIGS), per le sole aziende che accedono a tali ammortizzatori (*Allegato 8*);
 - f) "Patto di Servizio Azienda" (*Allegato 6*);
 - g) "Questionario Azienda" (*Allegato 7*);
 - h) relazione illustrativa sulle motivazioni della causale adottata.
- A seguito dalla comunicazione alle OO.SS., le imprese/datori di lavoro o gli organismi rappresentativi dei lavoratori, presentano la domanda di esame congiunto della situazione aziendale alla Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III^ Servizio Politiche per l'Occupazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata regionemolise@cert.regione.molise.it con invio attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata avente ad oggetto: **Richiesta di esame congiunto per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga.**
- Costituisce oggetto dell'esame congiunto:
 - il programma che l'impresa/datore di lavoro intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione;
 - la sottoscrizione del "**Patto di servizio Azienda**" (*Allegato 6*) e verifica del "**Questionario Azienda**" (*Allegato 7*);
 - le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
 - i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere;
 - le modalità della rotazione tra i lavoratori sospesi e le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione;
 - la relazione dell'azienda in merito alle motivazioni che hanno determinato la situazione di crisi nonché le ricadute, anche di natura temporanea, che le medesime cause hanno prodotto sull'occupazione: riduzione di commesse, perdita di quote del mercato nazionale o la riduzione del medesimo, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito;
 - il programma aziendale di interventi finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre a verifiche intermedie trimestrali;
 - lo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga.
- Esperita la procedura di esame congiunto, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS, le imprese/datori di lavoro presenteranno istanza di concessione del trattamento

di integrazione salariale – con pagamento diretto – entro 20 giorni dall'inizio della sospensione a pena di decadenza, alla Regione Molise e all'INPS Direzione Regionale attraverso l'apposito modello "**CIG deroga**" (*Allegato 1*) allegando il relativo verbale, l'allegato "**Quadro Mensile a consuntivo**" (*Allegato 4*) e l'allegato "**Dichiarazione di responsabilità**" (*Allegato 5*), per la necessaria protocollazione all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it, direzione.regionale.molise@postacert.inps.gov.it e per conoscenza all'indirizzo di posta elettronica uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it con invio attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

- In caso di presentazione tardiva della domanda (entro 20 giorni dall'inizio della sospensione), il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Il predetto termine si intende compreso entro il periodo complessivo di concessione.
- La Regione Molise trasmetterà il provvedimento autorizzatorio o di rigetto alle imprese/datori di lavoro richiedenti ferma restando la pubblicazione degli atti sul proprio sito web istituzionale.
- Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
- La Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III^A – Servizio Politiche per l'Occupazione provvederà a trasmettere in via telematica all'INPS il provvedimento autorizzatorio; contestualmente provvederà ad inviare ai **CPI territorialmente competenti** il provvedimento di autorizzazione, il Verbale di esame congiunto e il "**Quadro Mensile a consuntivo**" (*Allegato 4*), ai rispettivi indirizzi:
 - CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
 - CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
 - CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it
- Le imprese/datori di lavoro beneficiarie invieranno **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** il modello "**SR41**" (*Allegato 3*) all'INPS secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto all'indirizzo www.inps.it; e il modello "**Quadro Mensile a consuntivo**" (*Allegato 4*) e alla Regione Molise (all'indirizzo uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it), al fine di verificare l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso.
- La Regione Molise e l'INPS sinergicamente effettueranno il monitoraggio della spesa.

6.2 Termini

Le imprese/datori di lavoro di cui alle *lettere A e B* del *paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle presenti **Istruzioni operative** pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e ferma restando la previa effettuazione delle verifiche finanziarie di cui al *paragrafo 3*, **entro e non oltre il 31 dicembre 2016**.

Il "**Quadro Mensile a consuntivo**" (*Allegato 4*) va inviato anche nei casi in cui non si usufruisca dell'integrazione salariale nel corso del mese, in quanto va comunque segnalato anche il mancato utilizzo del trattamento di CIG richiesto.

L'autorizzazione alla CIG in deroga riguarda il periodo richiesto e l'insieme dell'impresa. Non è ammessa una nuova domanda per periodi già richiesti (autorizzati o meno). La scelta dei lavoratori da collocare in CIG deve avvenire, per ciascun periodo settimanale, all'interno dei limiti massimi numerici autorizzati in seguito alla domanda presentata.

6.3 Requisiti dei lavoratori e delle lavoratrici

Sono ammessi al trattamento di integrazione salariale in deroga i dipendenti delle citate imprese che:

- abbiano qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati,
- abbiano maturato alle dipendenze dell'impresa che procede alla sospensione un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi.

6.4 Modulistica

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale www.regione.molise.it

La domanda di Cassa Integrazione Guadagni deve essere redatta, a cura dell'impresa/datore di lavoro.

La domanda va redatta riportando i dati richiesti negli spazi evidenziati, compresi i quadri "A", "B", "C" e "D" (*Allegato 1*) disposti su diversi e successivi fogli di lavoro.

Il file Excel debitamente compilato va trasmesso alla Regione Molise e all'INPS via *e-mail* all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it e direzione.regionale.molise@postacert.inps.gov.it con un messaggio avente come oggetto: **Richiesta di esame congiunto per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, contenente un breve testo di accompagnamento dove sia indicato l'indirizzo dell'unità locale per cui si richiede l'integrazione salariale e specificato il periodo e il numero di ore richiesti. Dalla casella di posta elettronica della Regione Molise verrà inviato in automatico un messaggio di risposta a conferma dell'avvenuta ricezione della *e-mail*, contenente l'assegnazione di un numero di protocollo e la data di assegnazione.

Per consentire all'INPS di procedere all'erogazione delle prestazioni autorizzate, le imprese/datori di lavoro invieranno i dati a consuntivo dell'effettivo utilizzo del trattamento di CIG dei propri dipendenti **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** attraverso l'invio del modello "**SR41**" (*Allegato 3*) all'INPS secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto (accedere all'indirizzo www.inps.it, selezionare le voci "Servizi online> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e i consulenti" e, previa immissione del proprio PIN, cliccare sul collegamento "CIG" e poi "CIG a pagamento diretto". I datori di lavoro privi di PIN potranno richiederlo alle sedi INPS provinciali di competenza. Essi potranno consultare nel sito anche il "Manuale" per l'utilizzo della procedura e, in caso di difficoltà tecniche o necessità di chiarimenti inerenti alle procedure telematiche, dovranno inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica sostegnoreddito.cigsm@inps.it. In caso di problemi tecnici della procedura telematica, tali da non consentire la trasmissione dei modelli "**SR41**" entro la data di scadenza prevista, si riterrà valida la data di segnalazione di intervento alla casella di posta elettronica sostegnoreddito.cigsm@inps.it).

Si sottolinea che il numero complessivo delle ore effettivamente fruite non può superare i rispettivi dati riportati in sede preventiva sul "*Quadro D*" della domanda di "**CIG deroga**", e che i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici non potranno essere diversi da quelli riportati nel modello "D" originario, né potrà essere modificato l'ordinamento degli stessi nel file "*Quadro mensile a consuntivo*" (*Allegato 4*) di cui sopra.

I dati contenuti nel modello "**SR41**" (*Allegato 3*), inviati entro lo stesso termine del giorno 10 del mese successivo, devono coincidere con quelli riportati nei modelli "**Quadri mensili a consuntivo**" trasmessi per via telematica alla Regione Molise.

In caso di discordanza il pagamento sarà effettuato soltanto dopo le verifiche del caso e l'acquisizione della relativa documentazione aziendale da parte dell'INPS.

Tali modelli, debitamente compilati dall'azienda per ciascun lavoratore e firmati dall'interessato, dovranno riportare il timbro dell'azienda e la firma del titolare e/o del legale rappresentante. E' assolutamente indispensabile indicare la matricola dell'azienda.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto all'assegno al nucleo familiare durante il periodo di CIG in deroga, l'azienda dovrà compilare l'apposito riquadro previsto nel modello "**SR41**", mentre il "Mod. ANF/DIP" (già in possesso dell'azienda) e la relativa documentazione devono essere conservati agli atti della Ditta.

In tutti i casi deve essere compilato il modello **Detrazione di Imposta** (*Allegato 8*) per ciascun lavoratore e consegnato all'INPS in aggiunta al modello "**SR41**".

Le imprese/datori di lavoro, per l'effettuazione degli adempimenti sopra previsti, possono avvalersi delle Associazioni di categoria cui aderiscono o conferiscono mandato, fornendone espressa dichiarazione nella domanda di CIG.

6.5 Erogazione della prestazione

Le domande saranno accolte in ordine cronologico, con riferimento alla data di trasmissione telematica delle stesse, secondo le modalità prima indicate e liquidate nei limiti delle risorse assegnate.

Il pagamento dei periodi di CIG in deroga sarà effettuato dall'INPS direttamente ai lavoratori e alle lavoratrici aventi diritto. Il pagamento avverrà secondo quanto previsto dal modello "**SR41**" (*Allegato 3*).

Si fa presente, che le imprese/datori di lavoro operanti nei settori interessati sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31.12.2016, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

7. INTERVENTI DI MOBILITA' IN DEROGA

7.1 Le procedure di attivazione per la concessione della Mobilità in deroga.

L'iter procedurale di concessione della Mobilità in deroga a favore dei lavoratori residenti nella Regione Molise da almeno 12 mesi effettivi di cui alla lettera C del paragrafo 2, si espleta attraverso le seguenti modalità:

i lavoratori, disoccupati ai sensi del D.lgs. 181/2000, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1 della L. 223/91, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, provenienti da imprese di cui all'articolo 2082 e 2083 del codice civile, che, alla data di decorrenza del trattamento, abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, anche non continuativi, possono presentare domanda di concessione del trattamento in deroga attraverso procedura on-line (sul Portale www.inps.it con l'utilizzo del PIN dispositivo), oppure per il tramite dei patronati e/o altre categorie abilitate, entro il termine di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o dalla data di pubblicazione delle presenti Istruzioni Operative.

l'INPS – accertati i requisiti soggettivi di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga, ricevuto l'atto di concessione e la relativa autorizzazione da parte della Regione Molise, provvederà ad erogare i trattamenti medesimi dal lunedì successivo alla data di presentazione della domanda e contestualmente invierà il nominativo del lavoratore beneficiario ai CPI territorialmente competenti, ai seguenti indirizzi:

CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it

CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it

CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso.

7.2 Modulistica

La modulistica è disponibile ai seguenti indirizzi:

www.moliselavoro.it, nella sezione dedicata **POLITICHE DEL LAVORO - Trattamenti in deroga**

www.dg3molise.it - **Ammortizzatori Sociali in Deroga**

7.3 Le politiche attive o di attivazione e l'inserimento in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.

Le presenti Istruzioni operative sono concepite al fine di raccordare gli interventi di concessione degli ammortizzatori in deroga ai meccanismi di condizionalità così come previsti dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia dei servizi per il lavoro e di politiche attive", ai sensi dell'art. 1 comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n.183 (Jobs Act).

7.4 Regime sanzionatorio

Ai fruitori dei trattamenti in deroga si applicano le sanzioni così come disposto dal comma 7 art. 21 e comma 3 art. 22 del D.Lgs. 14 Settembre 2015 n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".